

Adempimenti per il farmacista

Il farmacista ha l'obbligo di (vedi nota 1):

- accertare che la ricetta sia stata redatta nel rispetto delle disposizioni di legge (vedi nota 2);
- accertare l'identità dell'acquirente e annotare gli estremi del documento di riconoscimento nel riquadro in calce alla ricetta;
- spedire la ricetta entro 30 giorni dalla data di compilazione, escluso il giorno di rilascio;
- spedire la ricetta nella quantità e forma prescritta;
- mettere sulla ricetta il timbro della farmacia e la data di spedizione.

Per le prescrizioni non a carico del Servizio Sanitario Nazionale, per ogni dispensazione effettuata va messo il prezzo praticato sulle copie delle ricette destinate al farmacista e all'acquirente.

È consentita la dispensazione frazionata del quantitativo prescritto in caso di insufficiente stoccaggio del medicinale richiesto, purché avvenga nell'ambito del periodo di validità correlato alla terapia prescritta e ad ogni consegna corrisponda una distinta trascrizione sul Registro di entrata e uscita.

La copia originale per il farmacista dovrà essere conservata, ai fini del carico e scarico sul Registro di entrata e uscita, per 2 anni a partire dal giorno dell'ultima registrazione nel "Registro di entrata e uscita". La farmacia non è autorizzata alla vendita o cessione delle sostanze stupefacenti come tali.

Sono previste sanzioni per il farmacista nei seguenti casi (vedi note):

- mancato rispetto degli adempimenti di legge;
- mancata conservazione della ricetta quale documento giustificativo della trascrizione sul Registro di entrata e uscita;
- mancata miscelazione con gli opportuni eccipienti, nel caso di preparazioni galeniche monocomponenti;
- consegna di sostanze o preparazioni ad azione stupefacente o psicotropa a persona minore o manifestatamente inferma di mente.

Note:

1. Art. 45 del DPR n. 309/90.
2. Art. 43 del DPR n. 309/90.
3. Artt. 44-45-68-73 del DPR n. 309/90.